

STATUTO

DEL CONSORZIO DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI DEL VENETO

ARTICOLO 1: AMBITO SOGGETTIVO

È costituito – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e degli articoli 7, ultimo comma e 9, del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – il “**Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto**” tra Istituti professionali operanti nella regione Veneto ed aventi corsi e cicli di formazione diretti alla preparazione di figure professionali operanti nel campo del turismo, dell’ospitalità e della ristorazione; il Consorzio è aperto anche ad Istituti di altro indirizzo, nonché, con i limiti sotto indicati, ad altre istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 2: OGGETTO E DURATA

Il Consorzio in oggetto – senza scopo di lucro, in aderenza e nel pieno rispetto delle norme di legge sopra citate, come anche delle eventuali norme integrative ed interpretative sopravvenienti – si propone come finalità primarie:

- valorizzare la presenza, nell’ambito delle diverse realtà territoriali, delle istituzioni scolastiche consorziate e svolgere compiti di rappresentanza delle stesse nei confronti delle istituzioni locali, Regione, Province e Comuni, alla luce dei nuovi compiti loro assegnati, e delle autorità scolastiche operanti a livello regionale e provinciale, nonché delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali di settore;
- collaborare con i singoli Istituti consorziati per l’assolvimento dei loro compiti in coerenza con il “Piano dell’offerta Formativa” dei singoli Istituti consorziati, anche mediante l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei loro obiettivi formativi;

- proporre e gestire iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa stessa, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, a favore sia degli alunni degli enti consorziati che della popolazione giovanile o adulta, anche ai fini del raccordo con il mondo del lavoro e con la partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari ed a percorsi integrati tra diversi sistemi formativi, compresi gli I.T.S., le Università ed altri Istituti di Ricerca;
- promuovere, partecipare e gestire attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e assistenza tecnico-didattica diretta alla formazione e allo sviluppo delle nuove professioni presenti o richieste dal mercato del lavoro;
- collaborare ed associarsi in via temporanea o anche continuativa con altri enti o consorzi presenti nella Regione Veneto o nelle regioni vicine per iniziative coerenti con le finalità sopra indicate.

La durata del Consorzio viene fissata al 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 3: ADESIONE AL CONSORZIO E RECESSO

Per la partecipazione al Consorzio, da parte degli Istituti Alberghieri, è necessario e sufficiente il solo versamento della quota consortile prevista dal successivo art. 9.

La partecipazione di altre istituzioni scolastiche o di altri enti è subordinata alla presentazione di una specifica domanda al Consiglio Direttivo, il quale potrà accoglierla tenendo conto della rilevanza delle aree e degli indirizzi che costituiscono obiettivo delle istituzioni stesse e della rispondenza dei loro statuti e programmi alle finalità del Consorzio.

L'adesione al Consorzio si considera rinnovata annualmente per i partecipanti con il versamento della relativa quota dovuta.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'ammissione a socio benemerito onorario di non più di una persona. Il socio onorario ha solo diritto di voto consultivo e non deliberativo in sede assembleare. La delibera assembleare che lo nomina potrà anche prevedere che il socio onorario possa partecipare oppure no alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma sempre con voto consultivo.

E' ammissibile il recesso dei consorziati previa comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 31 agosto di ciascun anno. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio successivo e non dà in ogni caso diritto a pretendere la liquidazione della quota sul fondo consortile.

ARTICOLO 4: ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

L'esclusione dal Consorzio potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, rispettivamente, all'unanimità ovvero con la maggioranza dei due terzi ovvero dei tre quinti, a seconda che il Consiglio Direttivo sia composto da due, da tre o da cinque membri, e potrà avvenire solo a causa del mancato versamento della quota consortile ovvero a causa del mancato rispetto dell'impegno di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 5: ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 6: L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutte le istituzioni scolastiche aderenti al Consorzio alla data di convocazione dell'Assemblea medesima. Esse vi partecipano mediante il loro legale rappresentante o persona da quest'ultimo specificamente delegata per la singola Assemblea mediante atto scritto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso inviato mediante lettera raccomandata o posta elettronica alle singole istituzioni consorziate almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di particolare urgenza, almeno quattro giorni prima. L'avviso deve indicare l'ora, la data e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché le date delle eventuali convocazioni successive alla prima.

Deve essere convocata, inoltre, qualora ne facciano richiesta scritta la metà più uno dei consorziati indicando le materie da trattare.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo che determina le modalità di svolgimento e di voto, salva la possibilità, per ognuno dei partecipanti, di richiedere la votazione a scrutinio segreto. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure da chi – fra i legali rappresentanti dei soci consorziati – sarà designato dagli intervenuti.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al Consorzio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ORDINARIA deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 di aprile.

Essa è validamente costituita, tanto nella prima che nelle successive convocazioni, con la presenza delle metà più uno delle istituzioni consorziate e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio e, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera circa l'ammontare delle quote di partecipazione poste a carico dei singoli consorziati nonché sull'ammontare massimo dei

- contributi speciali che possono essere richiesti ai consorziati stessi in relazione a specifiche esigenze;
2. elegge i membri del Consiglio Direttivo, designandone il presidente e procede alla loro eventuale revoca;
 3. nomina o revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 4. determina il rimborso spese spettante ai membri del Consiglio Direttivo e l'ammontare dell'eventuale compenso spettante ai membri del Collegio dei Probiviri;
 5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea STRAORDINARIA è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi delle istituzioni consorziate; con la presenza della metà più uno delle istituzioni stesse nella seconda o successive convocazioni.

Delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive.

L'Assemblea straordinaria:

1. approva le integrazioni o modifiche da apportare allo statuto, ad eccezione del cambiamento della sede del Consorzio, riservata alla competenza del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto al successivo art. 7;
2. delibera lo scioglimento del Consorzio nominando gli eventuali liquidatori;
3. promuove azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso non hanno diritto di voto né vanno computate per la costituzione dell'Assemblea le istituzioni i cui rappresentanti legali sono sottoposti alla predetta azione.

Nel caso in cui facciano parte del Consorzio soltanto due istituzioni scolastiche sarà sempre necessario che vi sia la presenza ed il voto favorevole di entrambe.

Dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario del Consorzio o di quello nominato a maggioranza dall'Assemblea, il verbale firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo, verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze.

ARTICOLO 7: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione del Consorzio adottando le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non è ammessa la partecipazione per delega.

Esso è composto da un Presidente, che viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, e - salvo il caso in cui il Consorzio abbia soltanto due partecipanti (nel qual caso il Consiglio Direttivo sarà formato solo da due persone) - da un numero pari di consiglieri, oltre il Presidente, secondo la seguente regola:

- due, fino a sette consorziati;
- quattro oltre i sette consorziati.

Il Consiglio Direttivo potrà eleggere, a maggioranza, un Vicepresidente, al quale spetteranno gli stessi poteri del Presidente in caso di legittimo impedimento.

Fanno parte del Consiglio Direttivo i dirigenti scolastici rappresentanti delle varie istituzioni consorziate.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rinnovabili.

Nel caso in cui venga meno uno o più di loro per qualsiasi motivo, i rimanenti membri, se costituenti la maggioranza del Consiglio Direttivo nella composizione precedente la defezione, procedono alla cooptazione dei sostituti tra i legali rappresentanti delle istituzioni consorziate; i sostituti decadono dalla carica congiuntamente ai vecchi membri del Consiglio Direttivo.

Qualora venga, invece, meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e spetta al Presidente ovvero ad uno dei consiglieri convocare immediatamente l'Assemblea per procedere ad una nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, con le stesse modalità previste dal precedente articolo 6 per le assemblee, almeno tre volte l'anno entro il 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno, nonché ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei consiglieri oppure quando se ne presenti la necessità.

Il Consiglio Direttivo:

1. propone all'Assemblea l'ammontare delle quote di partecipazione al Consorzio e l'ammontare dei contributi speciali posti a carico dei consorziati per far fronte a specifiche eventuali esigenze del Consorzio;
2. propone all'Assemblea le modifiche da apportare allo statuto;
3. redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
4. decide circa l'ammissione di nuovi partecipanti nel caso previsto dal precedente articolo 3.
5. delibera le singole attività prevedendo le relative spese e provvede, più in generale, a tutta l'attività di gestione del Consorzio, assumendo le relative decisioni ad eccezione delle materie che l'atto costitutivo o lo statuto riservino alla competenza dell'Assemblea.

Delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo risponde nel suo insieme verso il Consorzio, per l'attività svolta, secondo le regole del mandato, salvo l'esonero da responsabilità, con riferimento a specifici atti, per i consiglieri assenti o dissenzienti.

L'assenza ingiustificata per due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è causa dell'esclusione dallo stesso. L'esclusione viene deliberata da parte della maggioranza dei consiglieri e produce effetto immediato.

Sono ammesse le dimissioni dal Consiglio Direttivo, che dovranno essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade immediatamente dalla carica nel caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, hanno la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio, e – sulla base e nei limiti delle delibere consiliari – stipulano tutti gli atti necessari all'attività dell'ente.

Il Consiglio Direttivo può stabilire con apposita delibera una serie di atti per i quali la stipula da parte del Presidente o del suo vicario potrà avvenire indipendentemente da una specifica decisione dell'organo collegiale.

ARTICOLO 8: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta tra soggetti estranei al Consorzio. La carica è triennale e rinnovabile.

E' composto da tre membri ed ha il compito di decidere, in modo irruotale, fatto salvo in ogni caso il principio del contraddittorio, nella veste di amichevole compositore, le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i singoli consorziati ed il Consorzio o fra gli stessi consorziati.

La decisione del Collegio è inappellabile.

ARTICOLO 9: QUOTE ANNUALI, FONDO CONSORTILE E BILANCIO

Le quote annuali poste a carico delle singole istituzioni partecipanti al Consorzio sono fissate in rapporto alla dimensione delle istituzioni stesse con riferimento al numero degli studenti iscritti e vengono stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Esse variano a seconda che gli istituti abbiano:

- fino a 500 studenti
- fino a 1000 studenti
- oltre i 1000 studenti.

Le quote dovranno essere versate, entro un mese dalla delibera che le adotta, nel conto corrente bancario intestato al Consorzio, pena l'esclusione dallo stesso ai sensi del precedente articolo 4.

Esse vanno a formare, unitamente ai contributi speciali, ai beni ed ai finanziamenti che verranno di volta in volta acquisiti a qualsiasi titolo dal Consorzio, il fondo consortile.

Il bilancio preventivo contiene le proposte di utilizzo del fondo consortile, ed in particolare:

- delle quote annuali e degli eventuali contributi speciali;
- di eventuali concorsi dell'Unione Europea, dallo Stato, delle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici o privati;
- dei finanziamenti, elargizioni e delle sponsorizzazioni;
- dei beni mobili ed immobili facenti parte del fondo.

La gestione delle attività deve rimanere nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo e non comportare impegni di spesa per gli esercizi successivi, salva eventuale specifica approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 10: RAPPORTI TRA ATTIVITA' DEL CONSORZIO E QUELLA DEI SINGOLI ISTITUTI

Con l'adesione al Consorzio, le singole istituzioni consorziate si impegnano a non porre in essere attività che si pongano in diretto contrasto con le finalità e le iniziative consorziate.

ARTICOLO 11: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio si scioglie:

- per il decorso del termine originario o prorogato su deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
- per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- per la mancanza della pluralità dei consorziati qualora questa non venga ricostituita entro sei mesi.

Nel caso di scioglimento l'Assemblea o, in sua mancanza, il Presidente del Consiglio Direttivo, nomina uno o più liquidatori che provvedono all'eventuale estinzione dei debiti del Consorzio e, quindi, alla redazione del bilancio finale ed alla predisposizione di un piano di riparto dell'attivo residuo, in proporzione alla rispettiva quota, calcolata secondo le quote di partecipazione, come previsto all'articolo 9, tra le singole istituzioni partecipanti al Consorzio al momento dello scioglimento.

Il piano deve essere comunicato alle singole istituzioni mediante raccomandata e si intende approvato qualora non sia impugnato nel termine di due mesi dalla comunicazione. Nel caso di impugnazione la liquidazione verrà rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 8, il quale deciderà secondo le modalità ivi previste.

ARTICOLO 12: SEDE SOCIALE

Il Consorzio ha sede presso l'istituzione scolastica ove presta servizio il Presidente. Tale istituzione assume il ruolo di "Istituto Capofila". Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci possono tenersi presso l'Istituto Capofila o presso altre sedi, a discrezione del Presidente.

ARTICOLO 13: RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si rinvia alle norme vigenti in materia di consorzi in generale in quanto applicabili ed in particolare in materia di Consorzi tra istituzioni scolastiche.

N.	COGNOME E NOME	IPSSAR	FIRMA
1	Prof.ssa Cristina POLLAZZI	IPSSAR "P. d'Abano" Abano Terme (PD)	
2	Prof. Daniele STOPPA	IPSSAR "G. Cipriani" Adria (RO)	
3	Prof. Bruno BULF	I.I.S. "U. Follador" Agordo (BL)	
4	Prof. Alfredo PAIOLA	I.S.I.S. "Pertile" Asiago (VI)	
5	Prof. Lorianò TUROLLA	IPSSAR "L. Carnacina" Bardolino (VR)	
6	Prof. Franco PIVOTTI	IPSSAR "G. Maffioli" Castelfranco Veneto (TV)	
7	Prof. Renzo ZAGALLO	I.S.I.S. "Polo Valboite" Cortina d'Ampezzo (BL)	
8	Prof.ssa Lucina CECCONI	IPSSARCT "Musatti" Dolo (VE)	
9	Prof. Ilario IERACE	IPSSARCT "E. Cornaro" Jesolo Lido (VE)	
10	Prof. Luigi SANTILLO	IPAAATA "G. Medici" Legnago (VR)	
11	Prof. Ferruccio VASCELLARI	IPSSAR "D. Dolomieu" Longarone (BL)	
12	Prof.ssa Emilia TORNINCASA	I.S.I.S. "J. da Montagnana" Montagnana (PD)	
13	Prof. Giorgio GUERRA	IPSSAR "P. Artusi" Recoaro Terme (VI)	
14	Prof. Pietro LORENZON	IPSSAR "M. Alberini" Treviso	
15	Prof. Renzo MELONI	I.S.I.S. "A. Barbarigo" Venezia	

16	Prof. Carlo ZANETTI	IPSSAR "A. Berti" Verona	
17	Prof. Pasquale DI NUNNO	IPSSAR "A. Beltrame" Vittorio Veneto (TV)	
18	Prof. Enrico DELLE FEMMINE	I.I.S. "A. da Schio" VICENZA	